

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1989

Assunzione a tempo indeterminato dei giovani impiegati
ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), in relazione alla gravissima situazione occupazionale del Mezzogiorno ha previsto, all'articolo 23, forme di occupazione straordinaria per i giovani disoccupati meridionali. L'intervento mirava a finanziare, con fondi pubblici, iniziative riconosciute come di interesse collettivo, proposte da amministrazioni pubbliche ed enti vari e realizzate da imprese costituite prima del 31 dicembre 1987. Attualmente per molti giovani il periodo di impiego in tal modo ottenuto sta venendo a scadenza senza che peraltro la situazione occupazionale delle aree interessate sia sostanzialmente migliorata. Il disegno di legge prevede, limitatamente a coloro che abbiano svolto attività di lavoro per dodici mesi, l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e gli enti che hanno proposto le iniziative che hanno dato luogo a tale forma di occupazione.

Il disegno di legge si rende necessario perchè la situazione in molte zone del Meridione sta diventando veramente drammatica e qualsiasi iniziativa che strappi alla disoccupazione i giovani deve essere perseguita, anche perchè la criminalità organizzata si giova proprio di questo stato di cose per reclutare nuovi adepti. Non occorre poi riflettere molto per comprendere che la posizione di coloro che, dopo aver lavorato per un certo periodo, si ritrovano senza nessuna occupazione e quindi senza nessun reddito, è sicuramente la più penosa. D'altra parte, nel Mezzogiorno la situazione dei servizi pubblici è così carente che certamente è possibile, ed anzi necessario, un apporto di lavoro giovanile per consentire alle amministrazioni pubbliche e ad una serie di enti di venire incontro alle molteplici esigenze delle popolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I giovani impiegati in attività di interesse collettivo ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono assunti a tempo indeterminato presso le amministrazioni e gli enti che hanno proposto le iniziative di utilità collettiva ivi previste, purchè abbiano svolto attività per un periodo complessivo di almeno dodici mesi, anche in relazione a più iniziative di lavoro.